ALLEGATO A	
SCHEMA DI CONVENZIONE DI RICERCA TRA L'AGENZIA	
REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA	
PROTEZIONE CIVILE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA –	
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DIA PER IL	
SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ TECNICO-	
 SCIENTIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA	
PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	
RELATIVE AL RISCHIO SISMICO	
 TRA	
l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in	
seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F.	
91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a	
 sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n del	
E	
l'Università degli Studi di Parma (in seguito indicata come Università), con	
sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345,	
rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Andrei o suo Delegato	
(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)	
PREMESSO CHE	
- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile	
costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R.	
6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte	
le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;	
- l'Università di Parma negli anni ha affrontato, attraverso attività di studio e	

ricerca scientifica, il tema del rischio sismico nel territorio regionale,	
realizzando anche modelli operativi per affrontare situazioni di emergenza;	
- l'Agenzia e l'Università hanno espresso la volontà di realizzare attività di	
studio, ricerca e supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche in	
materia di prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al	
rischio sismico;	
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in	
base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra	
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di	
interesse comune".	
SI CONVIENE E SI STIPULA	
LA PRESENTE CONVENZIONE	
A . 1	
Art.1	
(Finalità ed oggetto)	
(Finalità ed oggetto)	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.  2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.  2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.  2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.  2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando	
(Finalità ed oggetto)  1. La presente convenzione prevede la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, per la prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico.  2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con l'Università al fine di proseguire la proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:	

- mappatura del rischio sismico delle infrastrutture della rete viaria per	
la gestione dell'emergenza sismica;	
- sopralluoghi in caso di emergenza e supporto per le valutazioni degli	
effetti del terremoto durante l'emergenza; Supporto al C.O.R. per la gestione	
tecnica dell'emergenza sismica;	
- formazione al personale del Centro Operativo Regionale di Protezione	
Civile, ai tecnici dell'Agenzia esperti nell'ambito della progettazione in zona	
sismica e ai tecnici del Nucleo di valutazione regionale.	
Art. 2	
(Programma Pluriennale delle Attività)	
1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un	
Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della	
presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta	
Regionale n del;	
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e	
dall'Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.	
Art. 3	
(Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)	
1. Il Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è	
·	
2. I Responsabili tecnici scientifici sono	
3. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene	
costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:	
a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione	
civile;	

b. per la Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente,;
c. per l'Università degli studi di Parma – Dipartimento di ingegneria e
architettura,;
4. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore
dell'Agenzia. Alla variazione dei componenti di cui alla lettera c), il Direttore
provvede previa proposta dell'Università.
5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
6. I compiti del Comitato tecnico consistono:
– nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non
necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate
nell'allegato B;
- nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito
alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale
delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e
finanziari;
- nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le
attività svolte ed i risultati conseguiti.
7. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella
conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie
riunioni altri soggetti interessati.
8. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a
·
Art. 4
(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)
1. L'Università realizzerà le attività programmate all'interno del

Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con
l'Agenzia.
2. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con
continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a
dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle
modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività.
3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare,
in accordo con il Rettore, l'impiego delle risorse umane e materiali che
risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti
e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria
all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale
dell'Agenzia.
Art. 5
(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)
1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese
sostenute dall'Università degli studi di Parma – Dipartimento di ingegneria e
architettura, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per
un importo massimo di € 90.000,00.
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
a. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle
attività svolte nel 2023;
b. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle

attività svolte nel 2024;	
c. saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato	
Tecnico delle attività svolte nel 2025, previa presentazione di relazione	
conclusiva.	
attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della	
redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte	
ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione	
documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio	
dell'anno successivo a quello di riferimento.	
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di	
interesse comune delle parti svolta dall'Università. Le somme erogate	
saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività della presente	
convenzione.	
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e	
non, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in	
volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di	
borse di studio ed assegni di ricerca. Il numero e la durata dei contratti	
possono essere modificati, ai fini della migliore organizzazione interna del	
gruppo di lavoro, previa valutazione ed approvazione del Comitato Tecnico.	
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della	
presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse –	
un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso	
spese per l'attività di interesse comune svolta dall'Università che in quanto	
tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4	

del DPR n.633/72 e s.m.i	
Art. 6	
(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)	
1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i	
risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.	
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna	
ad informare l'altra, a menzionarla, nonché a fornirle preventivamente copia	
della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi	
pregiudizievoli alla propria attività.	
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di	
ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini	
istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il	
Dipartimento si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto	
sviluppato il file sorgente in formato editabile	
4. Nel caso di deposito brevetti derivanti dalle attività realizzate	
congiuntamente, le parti si obbligano sin d'ora a perfezionare un accordo	
integrativo attraverso il quale far emergere tale circostanza e convenire anche	
le percentuali di contitolarità dei risultati, sempre tenendo conto dei contributi	
inventivi e degli apporti di ciascuna parte.	
Art. 7	
(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)	
1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione,	
potrà mettere a disposizione del Dipartimento informazioni e dati tramite il	
proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della	
Regione Emilia-Romagna.	

2. L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni	
esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la	
massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva	
autorizzazione da parte dell'Agenzia.	
Art.8	
(Protezione dei dati personali)	
1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in	
relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto	
delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection	
Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).	
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione,	
sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a	
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a	
tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del	
rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14	
del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte	
dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.	
3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario	
trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza	
territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del	
trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà	
all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale Responsabile dei	
dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella	
Convenzione medesima.	
4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi	

loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della	
convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile	
della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno	
 messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente	
 convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad	
ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone	
 interessate e delle informazioni da fornire loro.	
Art. 9	
(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)	
1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui	
si provvede con firma digitale – fino al 31/12/2025.	
2. Qualora ineludibili esigenze di ultimazione delle attività oggetto di	
collaborazione lo richiedano, il presente accordo potrà essere prorogato, senza	
maggiori oneri, per una durata corrispondente al tempo necessario per far	
fronte alle predette esigenze e, comunque, per un termine non superiore a un	
anno.	
Le parti convengono di far constare da specifico atto scritto, sia le esigenze	
che determinano la necessità della proroga, sia il termine temporale di durata	
della proroga in questione;	
Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri;	
3. A prescindere dalla suddetta eccezionale ipotesi di proroga della	
durata, la vigenza del presente accordo di collaborazione cesserà alla	
scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo. Tutte le altre	
ipotesi di continuazione della collaborazione tra le medesime parti dovranno	
essere oggetto di un nuovo iter, anche autorizzativo, di collaborazione, e di	

conseguenza di altro e specifico accordo;	
4. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo per	
comprovate cause, sopravvenute ed indipendenti dalla volontà delle parti e	
per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.	
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare	
alle altre Parti tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi. Il	
recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo	
già eseguita.	
5. La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento.	
 In caso di inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori agli impegni di	
cui all'art. 3 e degli altri obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso	
 potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere da parte di uno dei due	
 soggetti, da comunicarsi mediante pec.	
 Art. 10	
(Copertura assicurativa)	
1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e	
per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo	
impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.	
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri	
dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle	
suddette attività, ai sensi della vigente normativa.	
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con	
quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle	
particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in	
volta realizzate.	

Art. 11	
(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)	
Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai	
rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività	
di cui alla presente Convenzione.	
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale	
coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture	
degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono	
gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano	
che quando il rispettivo personale si trova a svolgere attività di collaborazione	
presso la sede dell'altra, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base	
delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al sopra	
citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua	
competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le	
misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la	
sorveglianza sanitaria.	
3. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla	
osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela	
della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.	
Art. 12	
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)	
1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione,	
pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190	
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14	

marza 2012 n. 22 (Diardina dalla dissiplina rispondenta il diritto di accesso	
 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso	
 civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da	
 parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto	
 legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle	
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e	
trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi,	
nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e	
 delle eventuali successive modificazioni.	
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle	
 attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di	
 comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di	
 esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la	
 risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento	
 previsti dai sopracitati codici e regolamenti.	
 Art. 13	
(Controversie e foro competente)	
1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni	
controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella	
gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e l'Università	
degli studi di Parma eleggono come foro esclusivo competente quello di	
Bologna.	
Art. 14	
(Registrazione)	
 1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso,	
a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.	

2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi	
dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I,	
a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la	
protezione civile.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
l'Università degli studi di Parma	
Il Rettore	
Prof. Paolo Andrei	
(firmato digitalmente)	
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile	
Il Direttore	
Dott.ssa Rita Nicolini	
(firmato digitalmente)	
* * * * * * *	
	1